

e) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri »;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 »;

g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito ».

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 42.

*(Interventi stradali).*

##### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 42.50 DELLA COMMISSIONE.

*Sopprimere la lettera a).*

**0. 42. 50. 1.** Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere i*

*seguenti:* La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'Anas Spa, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

*Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera d).*

**42. 50.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , in tutto o in parte,.*

**42. 1** (ex 39. 4.) Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di seguito denominata concessione.*

**42. 2** (ex 39. 6.) Vigni, Vianello, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

*a-bis) l'espletamento dei compiti affidati in concessione attraverso tre strutture autonome e indipendenti, operanti su tre macroaree territoriali, che garantiscono l'efficacia e l'efficienza della gestione e la suddivisione degli investimenti dell'ANAS Spa in modo paritario sul territorio nazionale;.*

**42. 3** (ex 39. 11.) Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*b-bis) le modalità per l'istituzione e per la riscossione dei pedaggi sulla rete*

autostradale trasferita all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis;

**42. 4** (ex 39. 12.) Gibelli, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis) al comma 12, dopo il terzo capoverso, sono aggiunti i seguenti periodi: « Ai fini del perseguimento di attività finalizzate all'aumento della sicurezza stradale, ANAS Spa utilizza i fondi, su linee di finanziamento esistenti o da attivare, per lo sviluppo di ricerca e per la partecipazione a progetti nazionali e internazionali con contenuto di innovazione tecnologica, in qualità di capofila o di *partner*. Nel perseguimento delle attività finalizzate all'aumento della sicurezza stradale ANAS Spa ha facoltà di promuovere progetti di innovazione tecnologica in aree di crisi del Paese e facendo ricorso a lavori socialmente utili, nonché di percepire un canone per la vendita a terzi di servizi derivanti dall'attivazione di processi di innalzamento di *standard* di sicurezza. ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**42. 5** (ex 39. 14.) Abbondanzieri, Vigni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ANAS Spa è autorizzata a finanziare il completamento dell'adeguamento della strada statale n. 260 Picente-Dorsale appenninica dei parchi, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

*Conseguentemente, alla tabella E, inserire la voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2 comma 14 (Ferrovie dello Stato), con i seguenti importi:*

2003: — 30.000;  
2004: — 50.000;  
2005: — 50.000.

\* **42. 6** (ex 39. 8) Cialente, Lolli, Albertini, Amici, Bettini, Borrelli, Calzolaio, Coluccini, Crisci, Dameri, De Luca, Lusetti,

Mantini, Paola Mariani, Mariotti, Marini, Melandri, Panattoni, Pasetto, Pistone, Ruggeri, Ruggia, Susini, Tocci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'ANAS Spa è autorizzata a finanziare il completamento dell'adeguamento della strada statale n. 260 Picente-Dorsale appenninica dei parchi, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

*Conseguentemente, alla tabella E, inserire la voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2 comma 14 (Ferrovie dello Stato), con i seguenti importi:*

2003: — 30.000;  
2004: — 50.000;  
2005: — 50.000.

\* **42. 7** (ex 39. 21) Alberto Giorgetti, Rositani, Giulio Conti, Castellani, Benedetti Valentini, Maceratini, Buontempo, Mazzocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Alla Tabella « Rete stradale di interesse nazionale, Regione Abruzzo », di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente voce: « SS n. 260; denominazione: Picente-Dorsale appenninica dei parchi; intero percorso ».

\*\* **42. 8** (ex 39. 9) Cialente, Lolli, Albertini, Amici, Bettini, Borrelli, Calzolaio, Coluccini, Crisci, Dameri, De Luca, Lusetti, Mantini, Paola Mariani, Mariotti, Marini, Melandri, Panattoni, Pasetto, Pistone, Ruggeri, Ruggia, Susini, Tocci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Alla Tabella « Rete stradale di interesse nazionale, Regione Abruzzo », di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente

voce: « SS n. 260; denominazione: Picente-Dorsale appenninica dei parchi; intero percorso ».

**\*\* 42. 9** (ex 39. 20) Alberto Giorgetti, Rositani, Giulio Conti, Castellani, Benedetti Valentini, Maceratini, Buontempo, Mazzocchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Ai fini del controllo e contenimento della spesa pubblica, della tutela dell'ambiente e della riduzione dei costi dell'approvvigionamento energetico, così come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, il programma delle infrastrutture strategiche formulato dal CIPE il 21 dicembre 2002 viene riformulato entro tre mesi. Sempre al fine di contenere la spesa pubblica, della tutela dell'ambiente e della riduzione dei costi dell'approvvigionamento energetico, stante anche l'esosità dell'opera, le difficoltà progettuali e finanziarie, l'impatto ambientale, il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, già previsto nel programma CIPE, deve essere deliberato con un atto legislativo specifico.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**42. 10** (ex 39. 22) Russo Spena, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Al fine di realizzare l'Asse plurimodale Venezia-Padova, indispensabile per la decongestione della tangenziale di Mestre e della S.S. 11, si attribuisce alla Regione Veneto la somma di 40 milioni di euro per l'anno 2003, finalizzati al cofinanziamento della predetta opera.

*Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle en-*

*trate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:*

2003: — 40 milioni.

**42. 11** (ex 39. 5) Cazzaro, Ruzzante, Martella, Vianello, Stradiotto, Frigato, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo ».

**\* 42. 12.** (ex 39. 2.) Patria, Pagliarini, Lupi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo ».

**\* 42. 13.** (ex 39. 16.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. In sede di diretta applicazione per l'anno 2003 sono inseriti nel programma di cui al comma 1-bis e sono pertanto da considerarsi infrastrutture strategiche di carattere assolutamente prioritario i seguenti interventi:

a) strada di grande comunicazione Grosseto-Fano E78;

b) SS 106 « Ionica »;

c) Nodo di Ancona ».

**42. 20.** (ex 36. 23.) Vigni, Abbondanzieri, Gasperoni, Agostini, Franci, Lusetti, Bindi, Chiti, Fanfani, Cossutta, Filippeschi, Nannicini, Duca, Oliverio, Minniti, Pappaterra, Camo, Bova, Loiero, Meduri, Piglionica, Luongo, Potenza, Adduce, Galeazzi, Calzolaio.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis. — (Modifiche alla legge 1<sup>o</sup> agosto 2002, n. 166, recante « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti »). — 1. All'articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ».

**42. 03** (ex 39. 05.) Zanella, Pecoraro Scania, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis. — (Politiche di distretto). — 1. Per la realizzazione, nei distretti indu-

striali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 52 della legge n. 488 del 1998, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**42. 04** (ex 39. 06.) Morgando, De Franciscis, Lettieri, Ruggeri, Vernetti, Merlo.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis. — (Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche). — 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato « programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche ».

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997 n. 281, nonché dell'ANCI e dell'UPI, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.

4. A tale programma è destinato il 15 per cento delle risorse indicate dall'articolo 39, comma 2, che confluiscono in un apposito fondo denominato « Fondo per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche » esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**42. 06** (ex 39. 09.) Folena, Pecoraro Scania, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis. — (Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori). — 1. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sostituire le parole: « e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001 », con le seguenti: « e in 100 miliardi di lire annue per gli anni 2001 e 2002 ed in 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003 ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**42. 07** (ex 39. 010.) Carboni, Cabras, Maurandi.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis. — (Interventi su rete stradale). — 1. Per la realizzazione della Superstrada Potenza-Bari è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-2005.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**42. 02** (ex 39. 04.) Molinari, Lettieri, Potenza, Luongo, Boccia, Adduce.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis. — (Interventi sulla rete stradale nazionale). — 1. In favore di interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.S. 407 Basentana è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2003-2005.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**42. 01** (ex 39. 02.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis. — 1. Per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare all'ANAS.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le risorse recate dal Fondo rotativo per le opere pubbliche, di cui all'articolo 39 della presente legge.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**42. 05** (ex 39. 07.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere dall'anno 2003 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978:*

« Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » — Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 26.000;  
2004: — 26.000;  
2005: — 26.000.

**42. 020.** (ex 44. 015.) Illy, Damiani, Maran.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

1. Per la realizzazione del raccordo stradale tra la strada statale 17 e la strada statale 16, attraverso le città di Lucera, San Severo e Termoli, è autorizzato un contributo di spesa di 15 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**42. 021.** (ex 44. 0102.) Di Gioia, Folena, Bonito.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

*(Interventi di costruzione stradale).*

1. Per la realizzazione del collegamento della Strada Pedemontana del bacino del Fortore, comprensivo delle regioni di Molise, Campania e Puglia, alla strada statale SS 17 è autorizzato un contributo di 15 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**42. 022.** (ex 44. 0103.) Di Gioia, Folena, Bonito.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

*(Interventi sulla rete stradale SS 17).*

1. Per la realizzazione del raddoppio delle corsie sulla strada a scorrimento veloce Foggia-Campobasso, strada statale 17, è autorizzato un contributo per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 pari a 14 milioni di Euro.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**42. 023.** (ex 44. 0122) Di Gioia, Folena, Bonito.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

*(Realizzazione strada nazionale).*

1. Per la realizzazione della strada nazionale dorsale appenninica, già concordata dalle Province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia (Lioni-Termoli), è autorizzato un contributo di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**42. 024.** (ex 44. 0121.) Di Gioia, Folena, Bonito.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

ART. 42-bis.

1. L'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

2. Le risorse stanziare, quali limiti di impegno, ai sensi dell'articolo 73 della citata legge n. 448 del 2001, che alla data del 31 dicembre 2002 non risultino impegnate, sono assegnate, a titolo di trasferimento quindicennale, alla regione Veneto per le medesime finalità di cui alla medesima legge.

**42. 025.** (ex 44. 0330) Zorzato, Zanetti, Palma, Fratta Pasini, Ferro, Milanato.

**(A.C. 3200-bis — Sezione 16)****ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI  
LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA  
DEL 6 NOVEMBRE 2002****ART. 32**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis. (Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate).** 1. Ove il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale ecce-

denza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003.

**11. 030.** (ex 11. 093.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis. (Comunicazione tra intermediari) — 1.** Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che

riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

**11. 031.** (ex 11. 094.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari). — 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

**11. 032.** (ex 11. 095.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia

di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-bis dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 40.*

**11. 060.** (ex \*11. 077. e ex \*11. 099.)  
Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-bis dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-bis dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avva-

lersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis (Istituzione del Fondo per gli interventi della programmazione negoziata). — 1. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti tra le diverse istituzioni competenti, per lo sviluppo economico e sociale delle realtà locali, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per gli interventi della programmazione negoziata, nel quale confluiscono le risorse allocate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per la medesima finalità nonché le ulteriori disponibilità derivanti dall'articolo 11-bis della presente legge.

**11. 037.** (ex 33. 012.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Briguglio, Cristaldi, Landolfi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

*b)* al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

*a)* la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

*b)* la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

**11. 035.** (ex 11. 078.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-*bis*. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

*b)* al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

*a)* la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

*b)* la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

*Conseguentemente:*

*dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-*bis*. (Rifinanziamento di interventi per lo sviluppo e l'occupazione). — 1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo

11-bis della presente legge sono destinate al rifinanziamento degli interventi di seguito indicati, nelle misure previste:

a) legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego, per un valore pari al 20 per cento del totale;

b) legge n. 388 del 2000, articolo 8, Credito di imposta investimenti, per un valore pari al 40 per cento del totale;

c) legge n. 388 del 2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione, per la restante parte.

*all'articolo 37, comma 1, allegato 1, sopprimere le seguenti voci:*

Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego;

Legge n. 388 del 2000, articolo 8, Credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138/2002, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Legge n. 388/2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione.

**11. 0114.** (ex 33.011.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Briguglio, Landolfi, Cristaldi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis.** (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera c/bis) è sostituito dal seguente « i settori indicati possono essere modificati con legge »;

b) l'articolo 1, comma 1, lettera d), così come sostituito dall'articolo 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo di una quota maggioritaria di componenti composta da qualificati soggetti designati da enti diversi dallo Stato di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità e competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti e prevedendo modalità di designazione e di nomina diretta a consentire un'equilibrata e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo »;

d) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione e controllo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società conferitaria »;

e) all'articolo 12, al comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione »;

f) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 200 milioni di euro, e quelle con sede e operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, i termini « quadriennio » « quarto », « quattro » contenuti al comma 1 del presente articolo e agli articoli 12, 13

sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: « settennio », « settimo » e « sette ».

**11. 036.** (ex 11. 0102.) Volontè, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Grillo, Mazzoni, Paroli, Lupi, Saglia.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis: I benefici di cui al presente articolo sono estesi alle associazioni di bande musicali amatoriali legalmente costituite senza scopo di lucro ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**11. 038.** (ex 11. 0103.) Lussana.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. - (Spese di ricerca). — 1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento delle spese di ricerca, sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi d'imposta precedenti.

2. Gli interessati presentano ai Ministero delle attività produttive, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta indicato al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in mate-

ria, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

3. Il Ministero delle attività produttive accerta la sussistenza delle condizioni di accesso all'incentivo fiscale, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in caso di esito negativo del predetto accertamento, revoca il beneficio fiscale. In caso di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni per omesso versamento.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituti pubblici.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**11. 043.** (ex 11. 0112.) Alberto Giorgetti, Leo.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2 effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;

b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea;

c) 5 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e

procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

**11. 028.** (ex 11. 0100.) Barbieri, D'Alema, Tocci, Nicola Rossi, Michele Ventura.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. -1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, le parole « realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**11. 051.** (ex 11. 081 ex 11. 080.- nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Foti, Butti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvesti-

to). All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

◦ **11. 048.** (ex 11. 039.) Morgando, De Franciscis, Bianco, Iannuzzi, Ruggeri, Verneti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.**

◦ **11. 049.** (ex 11. 074.) Martinelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito). — 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 7, dopo la parola « secondo » sono inserite le seguenti: « e il terzo ».

*Conseguentemente, all'articolo 50,*

*alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 780;

2005: — 300.

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2004: — 120.

*voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

2004: — 260.

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 460.000.

\***11. 046.** (ex 11. 032.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Ronchi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (*Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito*). — 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 7, dopo la parola « secondo » sono inserite le seguenti: « e il terzo ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 780;

2005: — 300.

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2004: — 120.

*voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

2004: — 260.

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 460.000.

**\*11. 045.** (ex 11. 03.) Patria.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti ».

#### **Seguono compensazioni del gruppo Margherita-L'Ulivo.**

**11. 050** (ex 11. 0148.) Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Zanella, Lion, Lusetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (*Innalzamento dei limiti di compensazione dei crediti di imposta*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite

massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 500.000;

2004: — 500.000;

2005: — 500.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

- **11. 0105.** (ex 11. 021.) Benvenuto, Tolutti, Pistone.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Innalzamento del limite massimo di compensazione dei crediti di imposta). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

- **11. 072.** (ex 11. 0108.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rughia.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili

ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 euro per ciascun anno solare.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- **11. 0106.** (ex 11. 0101.) Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis (Crediti di imposta). — 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 è abrogato.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

- 11. 073.** (ex 11. 0157.) Morgando, Burtone, Meduri, Lettieri, Boccia, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è soppresso.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

- **11. 073-bis** (ex 11. 0157.) Morgando, Burtone, Meduri, Lettieri, Boccia, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis (Crediti di imposta). — 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 è abrogato.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.**

- **11. 0151.** (ex 33. 09.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.